

MINIGUIDA SCADENZE AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE

AGGIORNATA CON GLI ACCORDI STATO REGIONI 17 APRILE 2025



Le regole dell'aggiornamento coordinatori sono dettate da specifiche norme di legge.

Molti dei dubbi relativi all'applicazione di dette norme sono stati chiariti da vari interpelli che si sono succeduti nel tempo.

Con questa *miniguide* cerchiamo di fare il punto sull'obbligo dell'aggiornamento coordinatori sicurezza cantieri.

Note alla rev. 05 di data 30 luglio 2025

- Sistemati alcuni piccoli refusi

Note alla rev. 04 di data 18 aprile 2025

- Aggiornata a seguito delle disposizioni previste nei nuovi accordi stato regioni di data 17 aprile 2025.

SOMMARIO

A.	IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025	3
B.	AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI: COSA PREVEDEVA LA NORMATIVA PRECEDENTE	4
C.	AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI: COSA PREVEDONO I NUOVI ACCORDI STATO REGIONI 2025...	5
D.	RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI	12
E.	MODALITA' DI FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE	14
F.	RSPP CHE VUOLE ACQUISIRE IL TITOLO PER COORDINATORE SICUREZZA.....	15
G.	MANCATO AGGIORNAMENTO DEL COORDINATORE SICUREZZA.....	16
H.	LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI	17
I.	INTERPELLI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA CANTIERI ED ALLA SCADENZA QUINQUENNIO AGGIORNAMENTO COORDINATORI.....	20
	Interpello numero 03 anno 2019	20
	Interpello numero 01 anno 2019	20
	Interpello numero 19 anno 2014	21
	Interpello numero 17 anno 2013	22
	Interpello numero 02 anno 2013	22
J.	CONTENUTI NORMATIVI.....	24
	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	24
	TITOLO IV – CAPO I	24
	Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	24
	ALLEGATO XIV così come modificato dal nuovo accordo stato regioni	26
	CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	26
K.	CHI SONO	30
L.	LICENZA COMMON CREATIVE	31

Il materiale della presente MINIGUIDA è rilasciato con LICENZA COMMON CREATIVE secondo le indicazioni sotto riportate:



Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate

(per ulteriori info sulla Licenza Common Creative si rimanda all'ultima pagina della miniguide)

Si segnala che i link presenti nelle pagine di questa miniguide rimandano a contenuti e materiali presenti sul nostro sito.

A. IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025

In data 17 aprile 2025 la Conferenza Stato Regioni Province Autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il nuovo accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Tale **accordo** prevede numerose modifiche rispetto ai contenuti degli accordi precedenti e che entrano **in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**.

Tra le varie modifiche vi sono quelle relative alle modalità di

- Modalità di erogazione dei **CORSI DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI** (ALLEGATO XIV Dlgs 81/08), per i quali, al punto 6 dell'accordo, viene precisato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 98 comma 3 del Dlgs 81/08, l'accordo stesso aggiorna e sostituisce i requisiti della formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008
- Modalità e scadenze dell'**AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**



B. AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI: COSA PREVEDEVA LA NORMATIVA PRECEDENTE

Il D.Lgs. 81/2008, entrato in vigore il 15 maggio 2008, ha ripreso i disposti del D.Lgs. 494/96 che ha di fatto *istituito* la figura del Coordinatore per la Sicurezza Cantiere.

In particolare [l'art. 98](#) disciplina i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e prevede **l'obbligo di aggiornamento del professionista che ricopre il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza Cantiere**

Mentre [l'allegato XIV](#) indica i contenuti minimi dei corsi di formazione e le modalità di erogazione/fruizione dell'aggiornamento, disciplinandone la cadenza (quinquennale), il numero di ore (40).

Oltre alla partecipazione a specifici corsi (con numero massimo pari a 35 partecipanti), l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

L'obbligo dell'aggiornamento con cadenza quinquennale (da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio) era stato previsto nell'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 dove troviamo scritto:

"È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto."

C. AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI: COSA PREVEDONO I NUOVI ACCORDI STATO REGIONI 2025

Riguardo all'**aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori**, due sono i passaggi fondamentali del nuovo accordo che andiamo ad analizzare.

PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del RSPP/ASPP, del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, degli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc.- tale funzione non è esercitabile se non viene completato l'aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.

*L'assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Gli RSPP, gli ASPP e i **Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all'atto dell'affidamento dell'incarico, che nel quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.***

4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, con le stesse modalità previste per gli RSPP¹ e le ore minime complessive dell'aggiornamento sono 40 ore.

¹ 3 RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e decorrere dalla data di conclusione del Modulo B comune.

Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

- ASPP: 20 ore

- RSPP: 40 ore

Il monte ore complessivo di aggiornamento potrà essere distribuito nell'arco temporale del quinquennio.



In pratica ci troviamo ci troviamo due vincoli che devono essere rispettati (entrambi e non in alternativa uno con l'altro):

1. L'obbligo dell'aggiornamento di 40 ore con **cadenza quinquennale** (secondo le classiche scadenze che già avevamo pre-accordo);
2. L'obbligo di dimostrare, all'atto dell'affidamento dell'incarico, che **nel quinquennio antecedente all'affidamento** dell'incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per almeno 40 ore.

Di seguito alcuni schemi che ci illustrano quanto sopra:

In particolare dall'incrocio dei due obblighi discerne quanto segue:

PUNTO 1 (obbligo dell'aggiornamento di 40 ore con **cadenza quinquennale**)

- Il primo quinquennio decorre dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 per chi era già abilitato
- I quinquenni successivi sono i seguenti: 15 maggio 2008-14 maggio 2013 / 15 maggio 2013-14 maggio 2018 / 15 maggio 2018-14 maggio 2023 / ...)

Per i soggetti che hanno ottenuto l'abilitazione dopo il 15 maggio 2008 (entrata in vigore del decreto), il primo quinquennio decorre dalla data di abilitazione. I quinquenni successivi al primo decorrono dalla scadenza del precedente.

PUNTO 2 (L'obbligo di dimostrare, all'atto dell'affidamento dell'incarico, che **nel quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico** il coordinatore ha partecipato a corsi di aggiornamento per almeno 40 ore)

- **Il quinquennio di riferimento è quello della data di incarico, ovvero rispetto a tale data il coordinatore deve avere frequentato corsi di aggiornamento pari ad almeno 40 ore.**

Pur consapevoli della molteplicità delle situazioni che si possono verificare, negli schemi seguenti riportiamo le cadenze del quinquennio fisso e le modalità di valutazione del quinquennio antecedente (con alcuni esempi pratici).

Il primo schema che si riporta è quello relativo al quinquennio fisso in base al momento di ottenimento del requisito.

Ruolo di COORDINATORE PER LA SICUREZZA CANTIERI



CORSO 120 ORE (o 60 ore in fase di prima applicazione della 494/96)

Effettuato **PRIMA DEL 15 MAGGIO 2008**

	15 maggio 2008	2009	2010	2011	2012	15 maggio 2013	2014	2015	2016	2017	15 maggio 2018	2019	2020	2021	2022	15 maggio 2023	2024	2025	2026	2027	15 maggio 2028
<i>nessun obbligo</i>																					
		40 ore					40 ore					40 ore				..					

CORSO 120 ORE

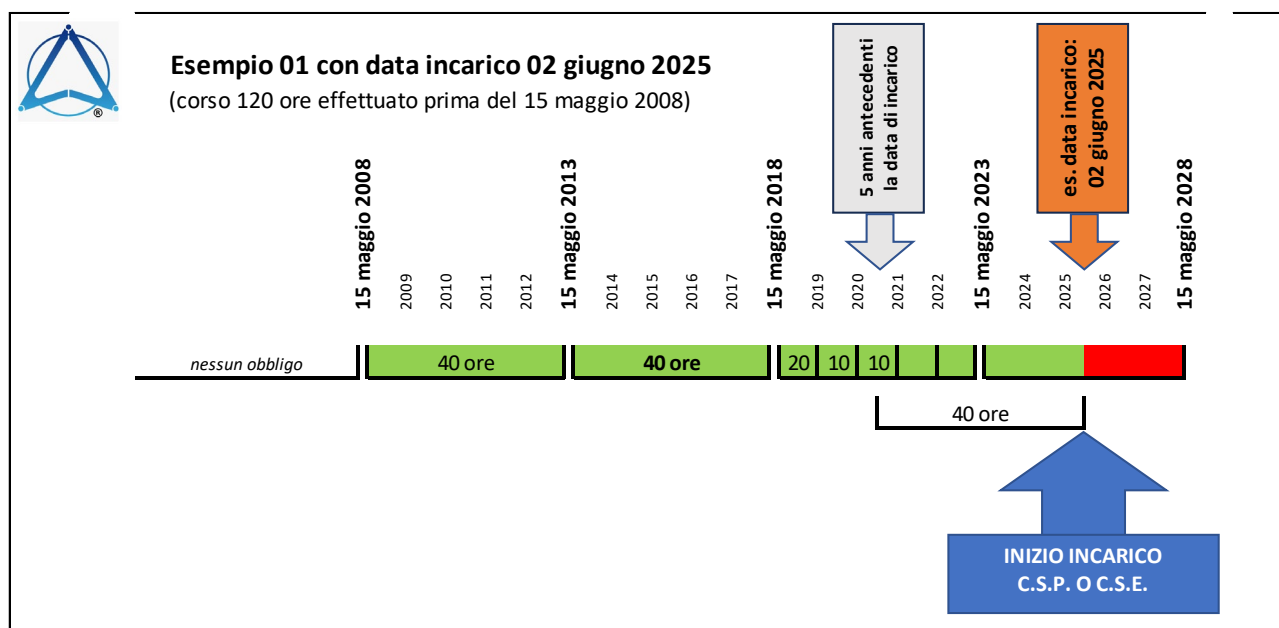
Effettuato **DOPO IL 15 MAGGIO 2008**

	data del corso	primo quinquennio	secondo quinquennio	terzo quinquennio	...
		40 ore	40 ore	40 ore	..

ESEMPIO 01

In questo esempio ipotizziamo che il coordinatore abbia effettuato regolarmente tutti gli aggiornamenti dei quinquenni precedenti, concentrando l'ultimo scaglione negli anni dal 2018 al 2022.

Risulta evidente che alla data dell'incarico (es. 02 giugno 2025) il requisito relativo **quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico non risulta coperto** e pertanto il Coordinatore non può eseguire tale incarico.



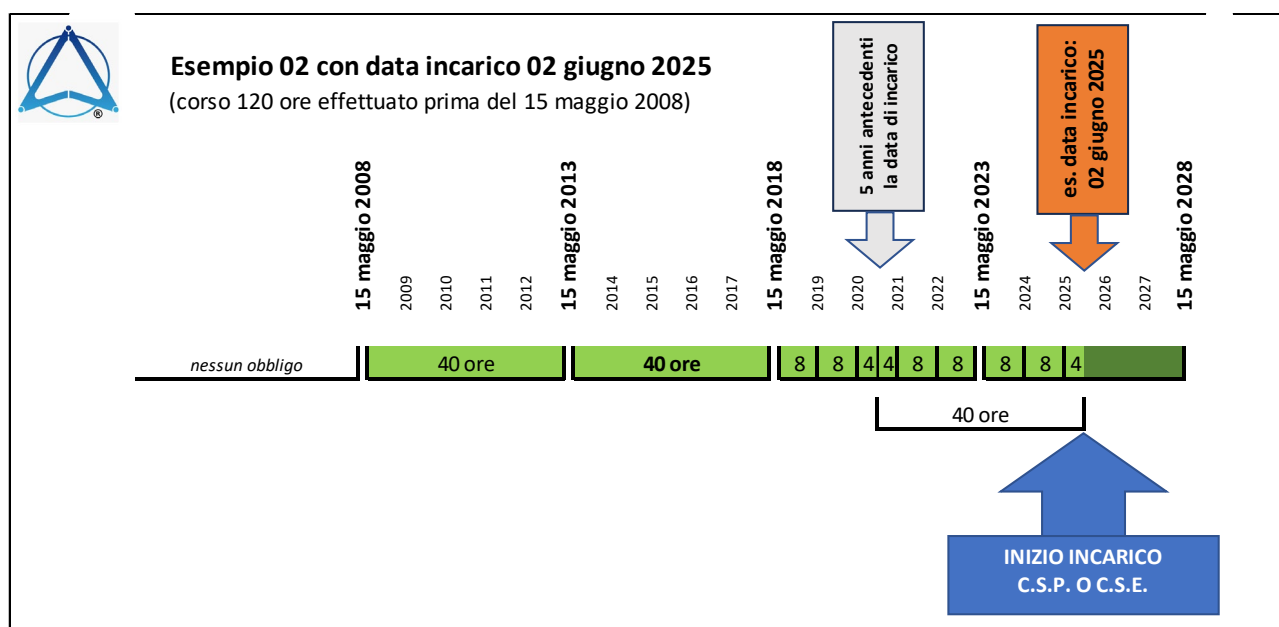
NON POTRA' ESSERE ESERCITATA L'ATTIVITA' DI COORDINATORE FINO AL COMPLETAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO PER IL MONTE ORE MANCANTE

ESEMPIO 02

In questo esempio ipotizziamo che il coordinatore abbia effettuato regolarmente tutti gli aggiornamenti dei quinquenni precedenti, dilazionando l'ultimo scaglione negli anni, di cui

- 4 ore dopo il 1 luglio 2020
- 8 ore anno 2021
- 8 ore anno 2022
- 8 ore anno 2023
- 8 ore anno 2024
- 4 ore prima del maggio 2025

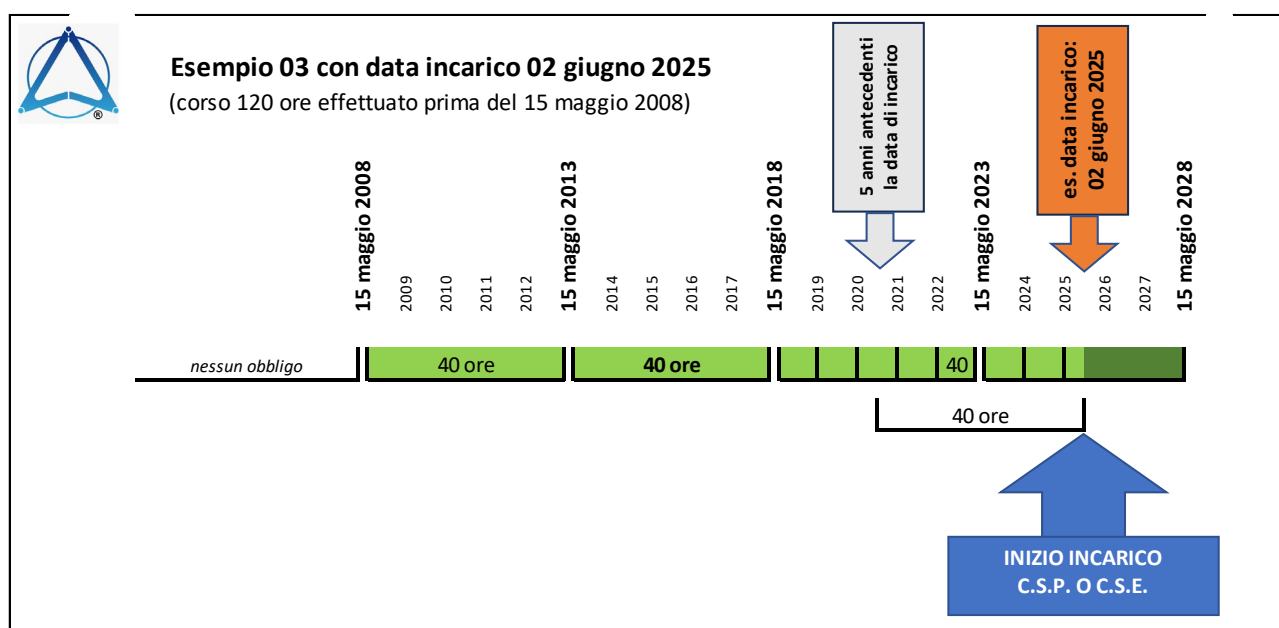
Risulta evidente che alla data dell'incarico (es. 02 giugno 2025) il requisito relativo **quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico risulta coperto** e pertanto il Coordinatore può eseguire tale incarico.



ESEMPIO 03

In questo esempio ipotizziamo che il coordinatore abbia effettuato regolarmente tutti gli aggiornamenti dei quinquenni precedenti, concentrando l'ultimo scaglione a ridosso della scadenza del quinquennio, ovvero nel periodo gennaio-aprile 2023.

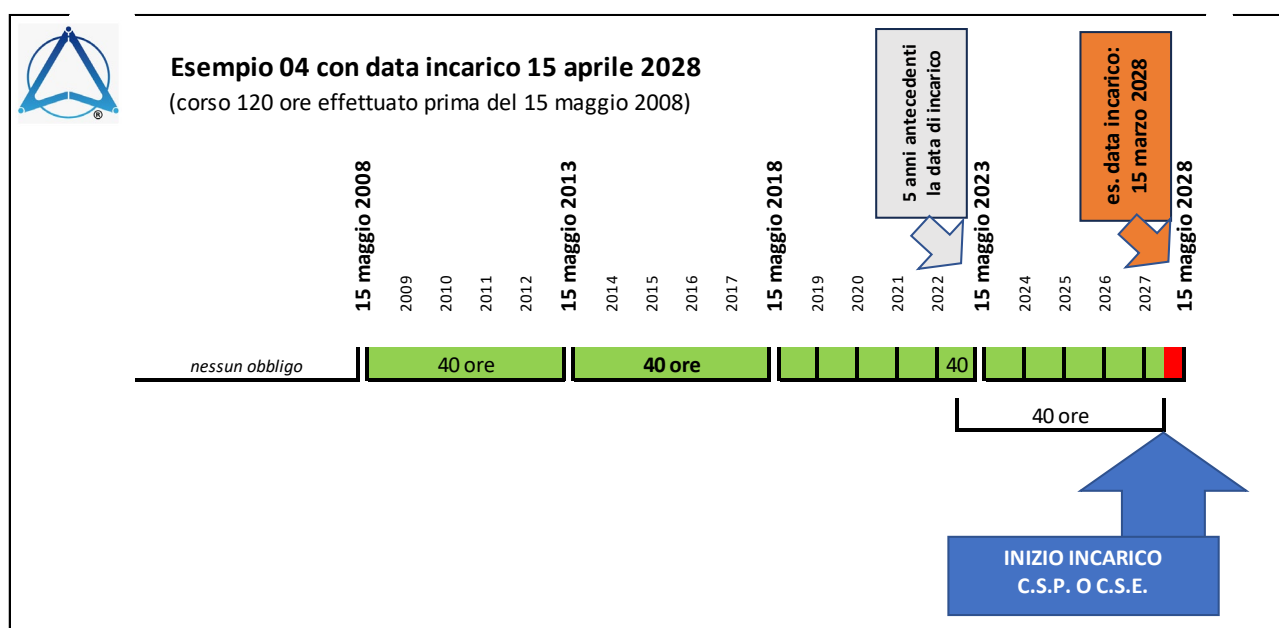
Risulta evidente che alla data dell'incarico (es. 02 giugno 2025) il requisito relativo **quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico risulta coperto** e pertanto il Coordinatore può eseguire tale incarico.



ESEMPIO 04

In questo esempio ipotizziamo che il coordinatore abbia effettuato regolarmente tutti gli aggiornamenti dei quinquenni precedenti, concentrando l'ultimo scaglione a ridosso della scadenza del quinquennio, ovvero nel periodo gennaio-aprile 2023.

Risulta evidente che alla data dell'incarico (es. 15 marzo 2028) il requisito relativo **quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico non risulta coperto** e pertanto il Coordinatore non può eseguire tale incarico.



NON POTRA' ESSERE ESERCITATA L'ATTIVITA' DI COORDINATORE FINO AL COMPLETAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO PER IL MONTE ORE MANCANTE

D. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV DLGS 81/08)

Per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall'Accordo Stato Regione 7 luglio 2016, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		RLS	DL	LAVORATORE Formazione Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*

* il credito viene riconosciuto totale per coloro che svolgono il ruolo indicato nella prima colonna della tabella nella medesima azienda, negli altri casi la formazione deve essere svolta.

AGGIORNAMENTO

Ai fini dell'**aggiornamento per RSPP e ASPP**, la partecipazione a corsi di aggiornamento per **coordinatore per la sicurezza**, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 nonché secondo quanto previsto dal presente accordo, **è da ritenersi valida e viceversa**.

Le tabelle seguenti riconoscono i crediti formativi per i corsi di **AGGIORNAMENTO** previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal presente accordo.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		ASPP	RSPP	CSP/CSE	DL-RSPP	DL
ASPP	Presente accordo	/	PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore	TOTALE	TOTALE
RSPP	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
CSP/CSE	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	/	TOTALE	TOTALE
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/	TOTALE
DL	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE
RLS 4/8 ore annue	art. 37 d. lgs. n. 81/2008	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		RLS	DIRIGENTE	PREPOSTO	LAVORATORE	LAVORATORE Ambienti sospetti inquinamento o confinati
RSPP	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
ASPP	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
CSP/CSE	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
DL	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	/	FREQUENZA	TOTALE	FREQUENZA
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	/	TOTALE	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/	FREQUENZA
LAVORATORE Ambienti sospetti inquinamento o confinati	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	/

E. MODALITA' DI FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE

Nella tabella seguente si riportano le modalità di erogazione/fruizione dei corsi di formazione ed aggiornamento.

3.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Corso di formazione	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	consentita solo per il modulo giuridico
Corso di aggiornamento	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	Consentita

F. RSPP CHE VUOLE ACQUISIRE IL TITOLO PER COORDINATORE SICUREZZA

Fermi restando gli obblighi relativi ai requisiti del titolo di studio e dell'esperienza specifica, un RSPP, formato con l'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza:

- il modulo A costituisce credito per il modulo giuridico;
- deve frequentare i restanti moduli: tecnico (52 ore), metodologico / organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore).

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI		
		RSPP Moduli A + B + C	CSP/CSE	DL-RSPP
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	PARZIALE Credito: - Modulo A - 28 ore - Modulo B Comune + B-SP3 Necessaria frequenza: - Eventuali Moduli B- SP1, SP2, SP4 o SP5 - Modulo C	/	TOTALE per DL-RSPP modulo integrativo 3 PARZIALE Necessaria frequenza: Eventuali moduli integrativi: 1, 2 e 4
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	PARZIALE Credito: - Modulo A - 28 ore - Modulo B-SP1 per DL-RSPP con modulo integrativo 1 - Modulo B-SP2 per DL-RSPP con modulo integrativo 2 - Modulo B-SP3 per DL-RSPP con modulo integrativo 3 - Modulo B-SP5 per DL-RSPP con modulo integrativo 4 Necessaria frequenza: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	/

G. MANCATO AGGIORNAMENTO DEL COORDINATORE SICUREZZA

Cosa accade all'abilitazione per coordinatore sicurezza cantieri in caso di mancato aggiornamento 40 ore?

Come abbiamo già visto il nuovo accordo precisa che **la funzione di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione non è esercitabile se non viene completato l'aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.**

Già in passato il tema era stato affrontato dalla Commissione per gli interpellati, che dal Consiglio di Stato che si era pronunciato sul mancato aggiornamento del Coordinatore per la sicurezza.

In particolare nella Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 5, 22 giugno 2020, n. 3967 è stato ribadito che (anche) per partecipare ad un appalto (avente come fine l'incarico come Coordinatore per la Sicurezza) è necessario essere in regola con gli obblighi formativi, evidenziando ancora una volta che, per regola generale, i requisiti soggettivi (generalmente e speciali) devono essere posseduti dai concorrenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione e sino alla stipulazione del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (in termini, per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8).

Riassumendo: il mancato aggiornamento del coordinatore ne pregiudica l'attività e **coloro che non hanno effettuato l'aggiornamento o lo hanno fatto con una durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore**, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

H. LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Di seguito alcune delle risposte alle domande più frequenti.

1. *Ho terminato il corso 120 ore prima del 2008, nel quinquennio 2013/2018 non ho fatto nessun aggiornamento. Posso fare il coordinatore per la sicurezza?*

NO, al momento non può essere esercitato il ruolo di coordinatore.

2. *Ho terminato il corso 120 ore prima del 2008 e – a partire dal 2013 - non mi ricordo quante ore di aggiornamento ho fatto. Posso fare il coordinatore?*

È importante recuperare la documentazione (attestati) relativa all'aggiornamento effettuato, che documenti almeno 40 ore di partecipazione a moduli/seminari validi per l'aggiornamento coordinatori. Se la documentazione non è recuperabile, ovvero se non vi è evidenza dell'aggiornamento il ruolo di coordinatore non può essere esercitato.

3. *Ho terminato il corso 120 ore prima del 2008, nel quinquennio 2013-2018 ho fatto 40 ore di aggiornamento. Nel quinquennio 2018-2023 non ho ancora fatto nulla. Che succede?*

Se si vuol esercitare il ruolo di coordinatore dopo il 15 maggio 2023 è necessario frequentare – entro tale data - moduli formativi pari a 40 ore.

4. *Ho raggiunto il numero di CFP (Crediti Formativi Professionali) obbligatori per il mio Ordine, essi valgono anche come aggiornamento coordinatori?*

I CFP sono crediti differenti rispetto a quelli Coordinatori, chiaramente quelli relativi a moduli formativi per coordinatori sono comunque validi (fa fede il contenuto dell'attestato rilasciato da chi ha erogato il corso/seminario).

5. *Ho terminato il corso 120 ore dopo il 2008, qual è il mio quinquennio di riferimento?*

I quinquenni di riferimento da considerare sono quelli che partono dalla data di fine corso 120 ore. Es. fine corso 10 febbraio 2010,

- quinquennio 10 febbraio 2010 – 09 febbraio 2015
- quinquennio 10 febbraio 2015 – 09 febbraio 2020
- quinquennio 10 febbraio 2020 – 09 febbraio 2025
- ...



6. *Ho sempre esercitato da coordinatore, ma tra il 2013 ed oggi ho fatto solo 30 ore di aggiornamento. È corretto?*

NO, l'aggiornamento è insufficiente ed il ruolo non può essere esercitato. Attenzione che qualora vi sia un controllo da parte di ASL, Procure, INL, vi sono conseguenze molto gravi per quanto attiene il cantiere stesso con rischio sospensione attività, nonché ripercussioni anche sul Committente per avere nominato un coordinatore non in regola con l'aggiornamento. Segnaliamo inoltre che alcune assicurazioni non coprono il "rischio professionale" se sono venuti meno i requisiti professionali previsti da specifiche normative (e l'aggiornamento coordinatori può rientrare nella fattispecie).

7. *Ho terminato il corso 120 ore prima del 2008, nel quinquennio 2013-2018 ho fatto 40 ore di aggiornamento. Nel quinquennio 2018-2023 ho fatto 16 ore di aggiornamento. Che succede?*

Se si vuol esercitare il ruolo di coordinatore dopo il 15 maggio 2023 è necessario completare le 40 ore di aggiornamento.

8. *Ho fatto vari moduli di formazione, ma sugli attestati vi è solo il riferimento "valido per aggiornamento RSPP", questi moduli valgono anche come aggiornamento CSP/CSE?*

Sì, gli Accordi Stato Regioni 2016 prevedono l'equiparazione dell'aggiornamento RSPP a quella per il Coordinatore (vedi tabella presente al capitolo F).

9. *Il mio Committente ha chiesto l'evidenza del mio aggiornamento (ovvero vuole vedere gli attestati). Sono obbligato a dargli quanto richiede?*

Sì, il Committente, così come il Responsabile dei lavori od il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere l'evidenza che attesti che il professionista può esercitare regolarmente la propria attività.

10. *Nel quinquennio 2018-2023 non ho esercitato il ruolo di coordinatore per la sicurezza ed ho partecipato ad un numero di ore di aggiornamento inferiore alle 40. Mi è stato proposto di assumere il ruolo di coordinatore in un cantiere che partirà dopo il 15 maggio 2023. Cosa devo fare per essere in regola e poter di nuovo fare il coordinatore.*

Prima di accettare l'incarico di coordinatore è necessario completare l'aggiornamento relativo al quinquennio 2018-2023 (pari a 40 ore).

11. *Ho una dichiarazione relativa all'addestramento fatta dal datore di lavoro, pari a due ore nell'utilizzo DPI anticaduta (imbrago). Queste ore sono valide al fine dell'aggiornamento coordinatori?*

No, tale dichiarazione non ha alcun valore ai fini dell'aggiornamento coordinatori.

12. *I corsi di primo soccorso od antincendio hanno valore per raggiungere il monte ore nell'aggiornamento coordinatori?*

No, tali corsi non hanno valore per raggiungere il monte ore nell'aggiornamento coordinatori.

I. INTERPELLI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA CANTIERI ED ALLA SCADENZA QUINQUENNIO AGGIORNAMENTO COORDINATORI

La Commissione per gli Interpelli ha nel tempo affrontato più volte la tematica relativa all'aggiornamento dei coordinatori affrontando vari aspetti legati alla validità e modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento.

Vediamone alcuni:

Interpello numero 03 anno 2019

Corsi di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza – numero di partecipanti

In merito al numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell'aggiornamento coordinatori la Commissione per gli Interpelli con la risposta contenuta nell'[Interpello 03 2019](#) richiama il punto 9.1 dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 che stabilisce che in riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari la frase **"l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti"** e la Tabella riassuntiva inserita nell'Allegato V del citato Accordo riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.

Interpello numero 01 anno 2019

Validità aggiornamento professionisti antincendio coordinatori

In merito alla validità dell'aggiornamento professionisti antincendio anche per il ruolo di coordinatore per la sicurezza cantieri (CSE, CSP) la Commissione per gli Interpelli con la risposta contenuta nell'[Interpello 01 2019](#) sulla base di

quanto stabilito nel punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, ritiene che:

1. ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell'aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell'Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all'aggiornamento per RSPP e ASPP;
2. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione.

Interpello numero 19 anno 2014

Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza

In merito alla percentuale minima di fruizione dei corsi la Commissione per gli Interpelli con la risposta contenuta nell'[Interpello 19 2014](#) sulla base di quanto previsto dall'allegato XIV che indica "l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore" specifica che mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio, **la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.**

E sottolinea che **"coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante"**.

Interpello numero 17 anno 2013

Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

L'interpello è andato ad approfondire la tematica del mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori. In particolare se tale mancanza comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore ed inoltre se il numero di ore di aggiornamento superiore a 40 ore possa valere per le annualità successive.

Al riguardo la Commissione ritiene che coloro che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante. In merito al secondo quesito, la Commissione ritiene che la partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisca credito formativo per gli anni successivi; ciò in quanto l'allegato XIV individua, unicamente, i contenuti minimi di tale percorso.

Interpello numero 02 anno 2013

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

L'interpello intende chiarire la definizione di "attività lavorativa nel settore delle costruzioni" per quanto attiene i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

Elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività – svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 – atte a documentare l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

01. attività di direttore di cantiere;
02. attività di capo cantiere;
03. attività di capo squadra;
04. attività di direttore dei lavori;
05. attività di direttore operativo di cantiere;
06. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
07. attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
08. attività di responsabile dei lavori;
09. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.

J. CONTENUTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO IV – CAPO I

Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
 - b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
 - c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante

l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. **Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.**
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIV. L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.
4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.



5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

ALLEGATO XIV così come modificato dal nuovo accordo stato regioni

CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV Dlgs 81/08)

Il presente corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 98 comma 3 del Dlgs 81/08, aggiorna e sostituisce i requisiti della formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008.

Obiettivi

Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:

- illustrare la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza, con particolare riferimento al settore delle costruzioni e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
- far conoscere il ruolo dei soggetti del sistema di prevenzione, i loro compiti e le responsabilità;
- illustrare le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari organi preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- far conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
- illustrare gli elementi metodologici per la valutazione del rischio;
- far acquisire le competenze necessarie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- far acquisire le competenze per verificare l'idoneità e la congruenza del piano operativo di sicurezza;

- far acquisire le competenze per lo svolgimento del proprio ruolo;
- illustrare le responsabilità connesse al ruolo rivestito.

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal presente

accordo.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

Le modalità di svolgimento dei corsi dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall'accordo stesso.

CONTENUTI DEI CORSI

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Modulo giuridico (28 ore)	- Far conoscere la normativa di riferimento ed il ruolo dei soggetti del sistema prevenzionale con riferimento ai loro compiti, obblighi e responsabilità.	• La legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • le normative europee e la loro valenza; • la normativa contrattuale; • la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; • il codice degli appalti; • le norme di buona tecnica; • i regolamenti e le direttive di prodotto; • cenni sulle norme tecniche di costruzione; • il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I; • il sistema istituzionale anche con riferimento ai Piani di Prevenzione in Edilizia; • i soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.
		• La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota: il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • le figure interessate alla realizzazione dell'opera: compiti, obblighi e responsabilità civili e penali; • gli Organi di vigilanza, le procedure ispettive e la disciplina sanzionatoria, la sospensione dell'attività imprenditoriale; • scelte progettuali e organizzative. La collaborazione con il progettista dell'opera.

Modulo tecnico (52 ore)	- Far conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione e le modalità di accadimento degli infortuni - Far conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi anche in relazione a quelli da interferenza e le modalità di gestione di un cantiere - Fare acquisire le competenze relative ai fattori di rischio e all'adozione delle misure di prevenzione e protezione • Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione; • metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e relativa adozione delle misure di prevenzione e protezione necessarie; • analisi degli infortuni e malattie professionali nel settore delle costruzioni; • l'organizzazione in sicurezza del cantiere. Il cronoprogramma dei lavori; • gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza; • rischi di caduta dall'alto; • rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi e opere provvisorie; • rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; • rischi nel montaggio di opere temporanee (palchi, tensostrutture, ...) per fiere e spettacoli; • rischi negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria; • rischi legati all'utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro; • rischio di investimento e schiacciamento; • rischi da movimentazione manuale dei carichi; • rischi fisici; • rischi biologici; • rischi chimici e cancerogeni; • rischi connessi alle bonifiche da amianto; • rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche; • rischi di incendio e di esplosione; • rischi dovuti alla presenza di ordigni bellici; • ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento; • gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso; • i dispositivi di protezione collettiva, individuale e la segnaletica di sicurezza.
--------------------------------	---

Modulo metodologico/organizzativo (16 ore)	- Illustrare i contenuti della documentazione di cantiere necessaria ai fini della salute e sicurezza sul lavoro. - Far conoscere i principali criteri metodologici per l'elaborazione o la verifica della documentazione di cantiere. - Illustrare le principali tecniche di comunicazione, relazionali e gestionali e le modalità di gestione dei conflitti.	• I contenuti del: a) piano di sicurezza e di coordinamento; b) fascicolo con le caratteristiche dell'opera; c) POS; d) PIMUS; e) piano delle demolizioni; f) piano di lavoro (ex art. 256 d.lgs. 81/2008) per la rimozione MCA. • I criteri metodologici per: a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento; b) l'elaborazione del fascicolo; c) la verifica della congruenza tra POS, PSC e fascicolo; d) la stima dei costi della sicurezza. • Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership. • I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, l'impresa affidataria, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e RLST.
---	--	---

UD1 Documenti di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (4 ore)	- Illustrare i contenuti e le modalità di redazione del PSC e la correlazione con i relativi POS	• Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: a) presentazione dei progetti; b) discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; c) correlazione con i relativi POS.
UD2 Criteri di progettazione (6 ore)	- Illustrare i contenuti e le modalità di redazione del Fascicolo e illustrare i criteri di progettazione per le misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavori in copertura	• Esempi di fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera. • Criteri di progettazione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavori in copertura; • lavori di gruppo: analisi e discussione degli elaborati.
UD3 Stesura del PSC e del fascicolo (8 ore)	- Fare acquisire le competenze metodologiche per strutturare il PSC ed il Fascicolo	• Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; • predisposizione di un Fascicolo; • lavori di gruppo: analisi e discussione degli elaborati.
UD4 Attività coordinamento (6 ore)	- Far acquisire le competenze metodologiche per la verifica dell'applicazione, delle disposizioni di salute e sicurezza nel cantiere	• Simulare le attività di verifica, coordinamento e controllo circa la corretta applicazione delle disposizioni di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • simulare le azioni circa la sospensione in caso di pericolo grave e imminente delle singole lavorazioni e le modalità di verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; • lavori di gruppo: analisi e discussione degli elaborati.

K. CHI SONO**Geom.
Stefano Farina****Coordinatore
Sicurezza Cantieri**

Certificazione delle Competenze in base alla
Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004
quale Coordinatore dei lavori nei cantieri
temporanei e mobili secondo lo
Schema di Certificazione AIAScert
Certificato CSP - n. 003/2004 di data 01/01/2004
Certificato CSE - n. 003/2004 di data 01/01/2004

Membro GdL Sicurezza ITACA Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli
Appalti e la Compatibilità Ambientale (Roma)

Membro Organo Tecnico UNI (Milano):

- UNI/CT 042/GL 02 "Segnaletica"
- UNI/CT 042/GL 03 "Segnaletica per aree dove si effettuano sport invernali"



Titolare dello **STUDIOFARINA**, sono un libero professionista e mi occupo dei molteplici aspetti relativi alla Sicurezza sul Lavoro con una particolare attenzione alla Sicurezza Cantieri ed alla Formazione in materia di Sicurezza sul lavoro.

Consulente in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza cantieri, collaboro con Aziende, Associazioni ed Enti privati e pubblici.

Curatore della rubrica le IMMAGINI DELLA SICUREZZA E DELLA SICUREZZA su [PUNTOSICURO](#), quotidiano online di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro ed ho collaborato a pubblicazioni tecniche in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza cantieri.

A partire da aprile 2023 collaboro con la casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre.

Sono Coordinatore per la sicurezza cantieri e Responsabile del Servizio di protezione e protezione aziendale ed inoltre Docente Formatore Senior per la Sicurezza e D.P.O. Privacy.

Ho partecipato come relatore a numerosi Convegni e Seminari Tecnici in materia di sicurezza sul lavoro in tutta Italia (Aosta, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Olbia, Padova, Pescara, Rimini, Roma, Sassari, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona,...) e come formatore opero su tutto il territorio nazionale.

Dal dicembre 2024 sono membro della Commissione Sicurezza del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.



L. LICENZA COMMON CREATIVE

Il materiale della presente MINIGUIDA è rilasciato con

LICENZA COMMON CREATIVE secondo le indicazioni sotto riportate:

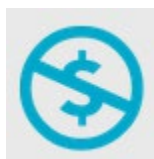


Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate

Alle seguenti condizioni:



Attribuzione — Devi riconoscere [una menzione di paternità adeguata](#), fornire un link alla licenza e [indicare se sono state effettuate delle modifiche](#). Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.



NonCommerciale — Non puoi utilizzare il materiale per [scopi commerciali](#).



Non opere derivate — Se [remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso](#), non puoi distribuire il materiale così modificato.